


Ad ognuno sia manifesto, che vedute per Noi, e lette le Regie Lettere Patenti, in data del trenta p. p. novembre, firmate da Sua Maestà, debitamente spedite, sigillate, e controssegnate dal signor Commendatore Cavaliere Des Ambrois di Nevache Primo Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, colle quali la prefata Maestà Sua crea un apposito Dicastero per la suprema Direzione degli studi col titolo di Regia Segreteria di Stato per l'istruzione pubblica, abolendo così il Magistrato ed i Consigli di Riforma, la Deputazione agli studi di Genova, ed i Magistrati sopra gli studi dell'Isola di Sardegna; E sentito nelle sue conclusioni il sig. Barone e Cavaliere Presidente Orengo Avvocato, Fiscale Generale, a cui sono state comunicate: Il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, come per le presenti mandiamo registrarsi nei registri nostri le suddette Regie Lettere Patenti, ed osservarsi le medesime secondo la loro forma, mente, e tenore.

Dat. in Casale il venti dicembre mille ottocento quarantasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

R. I. DEANICIS Segr. Civ.



REGIO EDITTO

col quale S. M. conferisce al Consiglio di Stato ed al Magistrato di cassazione, secondo l'ordine delle loro rispettive attribuzioni, le funzioni attualmente esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna.

In data 30 ottobre 1847.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA, DI MONFERRATO, D'AOSTA, DEL CHIABLESE, DEL GENEVESE E DI PIACENZA; PRINCIPE DI PIEMONTE E DI ONEGLIA; MARCHESE D'ITALIA, DI SALUZZO, D'IVREA, DI SUSA, DI CEVA, DEL MARO, DI ORISTANO, DI CESANA E DI SAVONA; CONTE DI MORIANA, DI GINEVRA, DI NIZZA, DI TENDA, DI ROMONTE, DI ASTI, DI ALESSANDRIA, DI GOCEANO, DI NOVARA, DI TORTONA, DI VIGEVANO E DI BOBBIO; BARONE DI VAUD E DEL FAUCIGNY; SIGNORE DI VERCELLI, DI PINEROLO, DI TARANTASIA, DELLA LOMELLINA E DELLA VALLE DI SESIA, ECC. ECC. ECC.

Mossi Noi dalla considerazione che l'uniformità delle leggi e l'unità dei consigli sono il mezzo più efficace

a recare nell'andamento degli affari tutta la regolarità che ad una buona amministrazione è richiesta, e viemaggiormente in quel pensiero confermati dai felici risultati ottenuti coll'estendere di tempo in tempo alla Sardegna alcune fra le leggi ed istituzioni del Continente, mentre Ci è grato di riconoscere l'utile influenza che sopra gl'interessi generali di quella parte così rilevante de' Nostri sudditi esercitarono i lumi ed il zelo del Nostro Consiglio Supremo di Sardegna, abbiamo stimato più conveniente allo scopo che Ci siamo proposto, il distinguere gli affari giuridici da quelli per cui occorre soltanto una deliberazione consultativa, all'oggetto di attribuire questi ultimi al Consiglio di Stato e gli altri al Magistrato di cassazione istituito coll'Editto Nostro di questo giorno, persuasi come siamo che questa distinzione di oggetti, i quali di diversa natura essendo, debbono essere sottoposti alla direzione di Autorità diverse, sarà cagione di determinazioni più uniformi e più pronte con gran vantaggio della Sardegna, e contribuirà per tal guisa a procurare a tutti gli amati Nostri sudditi quella comunanza di progressivi miglioramenti a cui le Nostre cure sono costantemente indirizzate.

Quindi è che, in seguito alle intelligenze prese tra i Nostri Primi Segretarii di Stato per gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, dell'interno e delle finanze, ciascuno in quanto a lui concerne, pel presente Editto, di Nostra certa scienza, Regia autorità ed avuto il parere del Nostro Consiglio, Noi abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Art. 1.

Gli affari ecclesiastici, di grazia e giustizia, e quelli d'amministrazione e di finanza, per cui si suole richiedere il parere del Consiglio Supremo di Sardegna, saranno dai Capi di Dicastero sottoposti all'esame del Consiglio di Stato, e si osserveranno, per la loro distribuzione e spedizione, le regole stabilite per gli affari del Continente dall'Editto Nostro del 18 agosto 1831 e dagli altri ordinamenti allo stesso oggetto relativi.

Art. 2.

Le cause di supplicazione dalle sentenze del Magistrato della Reale Udienza, nei casi previsti dagli articoli 19 e 20 del Nostro Editto del 27 luglio 1838, sono provvisoriamente attribuite alla cognizione del Magistrato di cassazione.

Art. 3.

Si procederà nelle cause menzionate nell'articolo precedente colle stesse forme che dalle vigenti leggi sono stabilite per le cause devolute al Consiglio Supremo di Sardegna.

Art. 4.

Le attribuzioni dalla legge assegnate all'Avvocato Fiscale Generale presso il Consiglio Supremo di Sardegna saranno esercitate dal Pubblico Ministero stabilito presso il Magistrato di cassazione.

Art. 5.

Tre regnicoli sardi saranno chiamati a far parte del Consiglio di Stato o del Magistrato di cassazione.

La loro nomina, come pure quella di tutti gli altri

impiegati dell'Isola, si farà nella stessa maniera che si osserva nel Continente.

Art. 6.

Le disposizioni contenute nel presente Editto avranno effetto a cominciare dal 1.º maggio 1848, nella quale epoca il Consiglio Supremo di Sardegna cesserà di esercitare le sue funzioni.

Si provvederà alla regolare esecuzione del medesimo Editto con apposito Regolamento che verrà da Noi approvato.

Deroghiamo ad ogni disposizione contraria al presente, mandando al Nostro Vicerè Luogotenente e Capitano Generale, a tutti i Nostri Ministri, Ufficiali ed a chiunque fia spediante, di osservarlo e farlo osservare, ed alla Reale Udienza di Sardegna, ai Nostri Senati ed alla Camera Nostra de' Conti di registrarlo; ordiniamo inoltre che il medesimo venga inserito nella Raccolta degli atti del Nostro Governo e che alle copie stampate nella Regia Tipografia si presti la stessa fede che all'originale; chè tale è il voler Nostro.

Dato in Torino il trenta del mese di ottobre, l'anno del Signore mille ottocento quarantasette, e del Regno Nostro il decimosettimo.

CARLO ALBERTO

V. DES AMBROIS.

V. DI REVEL.

V. DI COLLEGGNO.

AVET.

LA REGIA CAMERA DE' CONTI.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi e letto il Regio Editto del trenta ottobre ora scorso, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato e contrassegnato dal signor Conte Avet Cavaliere di Gran Croce, decorato del Gran Cordone dell'ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di grazia e giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria, col quale S. M. conferisce al Consiglio di Stato, ed al Magistrato di cassazione, secondo l'ordine delle loro rispettive attribuzioni, le funzioni attualmente esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna; udito nelle sue conclusioni il signor Commendatore Presidente Cristiani di Ravarano Procuratore Generale di S. M., a cui venne lo stesso Editto comunicato, ed il tenore del tutto ben considerato, abbiamo mandato, e per le presenti mandiamo registrare il succennato Regio Editto per essere osservato secondo la sua forma, mente e tenore.
Dat. in Torino il sei novembre mille otto cento quaranta sette.

Per detta Eccellentissima
REGIA CAMERA

SOLERI Segr.

IL R. SENATO DI SARDEGNA SEDENTE IN CAGLIARI.

Ad ognuno sia manifesto che veduto per Noi, e letto l'avanti scritto Regio Editto delli 30 ottobre ultimo scorso debitamente spedito, firmato, sigillato e contrassegnato da S. E. il Sig. Commendatore Avet Primo Segretario di Stato per gli affari di grazia e di giustizia, col quale si conferiscono al Consiglio di Stato, ed al Magistrato di cassazione secondo l'ordine delle loro rispettive attribuzioni, le funzioni attualmente esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna; e sentito nelle sue conclusioni il sig. Presidente Floris incaricato delle incumbenze d'Avvocato Generale, cui ogni cosa è stata comunicata, il tenore di tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato, e mandiamo registrarsi nei nostri registri il succennato Regio Editto, ed osservarsi secondo la sua forma, mente e tenore.
In fede ecc.

Cagliari il primo dicembre 1847.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

ISOLA Segr.

IL SENATO DI S. M. IN TORINO SEDENTE.

Ad ognuno sia manifestò, che veduto per Noi e letto il Regio Editto in data del trenta ottobre scorso firmato da S. M., e debitamente spedito, sigillato, e controssegnato dal signor Conte Cavaliere G. Croce decorato del G. Cordone Avet Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di grazia, e giustizia, Dirigente la G. Cancelleria, col quale la prefata M. S. conferisce al Consiglio di Stato, ed al Magistrato di cassazione, secondo l'ordine delle loro rispettive attribuzioni, le funzioni attualmente esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna; e sentito nelle sue conclusioni il signor Presidente Conte Commendatore Sclopis di Salerano Avvocato Generale a cui è stato comunicato, il tenore del tutto considerato, per le presenti abbiamo mandato e mandiamo registrarsi ne' registri nostri il Regio Editto suddetto, ed osservarsi secondo la sua forma, mente, e tenore. In cui fede ecc. Dat. in Torino il quattro novembre 1847.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

PRON Segr. Civ.

IL SENATO DI S. M. SEDENTE IN NIZZA.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi, e letto il Regio Editto delli trenta spirato ottobre, da S. M. firmato, debitamente spedito, sigillato e controsegnato dal signor Conte, e Commendatore Avet Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici di grazia, e giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria di S. M., col quale la prelodata M. S. conferisce al Consiglio di Stato, ed al Magistrato di cassazione, secondo l'ordine delle loro rispettive attribuzioni, le funzioni attualmente esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna, e sentito nelle sue conclusioni il signor Senatore Cavaliere Crettin Avvocato Fiscale Generale, a cui è stato comunicato, il tenore del tutto considerato, abbiamo interinato, e per le presenti interiniamo il succennato Regio Editto, mandando il medesimo registrarsi nei registri nostri ed osservarsi secondo la sua forma, mente, e tenore.

In cui fede. Dat. in Nizza addi dieci novembre mille otto cento quaranta sette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

F. CARETTO Reg. Sotto Segr.

IL SENATO DI S. M. IN GENOVA SEDENTE.

Ad ognuno sia manifesto, che, veduto per Noi, e letto il Regio Editto in data del trenta ottobre prossimo passato, da Sua Maestà firmato, debitamente spedito, sigillato e contrassegnato dal signor Conte Avet, Cavaliere di G. Croce, decorato del Gran Cordone della Sacra Religione e Real Ordine de' Santi Maurizio e Lazzaro, Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, di grazia e giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria, con cui la prelodata Maestà Sua conferisce al Consiglio di Stato, ed al Magistrato di cassazione, secondo l'ordine delle loro rispettive attribuzioni, le funzioni attualmente esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna; e sentito nelle sue conclusioni il signor Conte Presidente Cavaliere Pinelli Avvocato Generale, cui il Regio Editto predetto venne comunicato, il tenore del tutto considerato; abbiamo mandato, e mandiamo il medesimo registrarsi ne' registri nostri ed osservarsi secondo sua forma, mente e suo tenore.

In fede di che ecc.

Dat. in Genova il tredici novembre mille ottocento quarantasette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO


Il M.^{ro} Ud.^{te} M. LAVAGGI Regg. la Segr. Civ.

Ad ognuno sia manifesto, che veduto per Noi, e letto il Regio Editto, in data del trenta p. p. ottobre, firmato da Sua Maestà, debitamente spedito, sigillato, e controssegnato dal signor Conte Avet, Gran Cordone dell' Ordine dei Ss. Maurizio, e Lazzaro, Primo Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, e di grazia e giustizia, Dirigente la Grande Cancelleria, col quale la prefata Maestà Sua conferisce al Consiglio di Stato, ed al Magistrato di cassazione, secondo l'ordine delle loro rispettive attribuzioni, le funzioni attualmente esercitate dal Consiglio Supremo di Sardegna; E sentito nelle sue conclusioni il signor Barone e Cavaliere Presidente Orengo Avvocato Fiscale Generale, a cui è stato comunicato: Il tenore del tutto considerato, abbiamo mandato, come per le presenti mandiamo registrarsi nei registri nostri il suddetto Regio Editto, ed osservarsi il medesimo secondo la sua forma, mente, e tenore.

Dat. in Casale il sedici di novembre mille otto cento quaranta sette.

Per detto Eccellentissimo
REALE SENATO

R. I. DEAMICIS Segr. Civ.



REGIO BREVETTO

col quale S. M. approvando una nuova tariffa dei depositi per gli esami, e gradi nella Università di Genova, dà parecchie altre disposizioni relative, e specialmente riguardo alla distribuzione di alcuni di detti depositi, - sugli esami pubblici di licenza ora soppressi; - e su quelli di conferma di laurea riportata all'estero.

In data 20 dicembre 1847.

CARLO ALBERTO

PER LA GRAZIA DI DIO
RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

In conseguenza dei nuovi ordinamenti da Noi sanzionati per l'insegnamento e gli studii delle facoltà nella Nostra Università di Genova essendosi reso necessario di riformare